

chè subordinata alla liquidazione del Credito fondiario che forma una delle più paurose incognite. È vero che codesto capitale consiste nella stessa massa di rispetto della Banca che fa la figura dei soldati della commedia ossia più parti sulla stessa scena. Il ministro in sostanza nulla mi disse su coteste grandi incognite del Credito fondiario, e della Banca romana.

Secondo poi i calcoli da me citati avendosi 494 milioni d'immobilizzazioni al 31 dicembre 1895 e non essendosi smobilizzato che per 68 si avrebbe soltanto un 3 per cento o poco più di diminuzione. E così si sarebbe troppo lontani dalle cifre portate dall'onorevole ministro.

Il ministro ha pur detto che gli accantonamenti si fanno; ma io temo che questi siano più che altro figurativi e contabili. Io non farò coi freni che mi sono imposti dal regolamento la disamina di tutte quelle cifre che non possono valutarsi, come si fece, tra le attività (poichè ce ne sono diverse).

Ma fra le altre c'è quella del milione e duecentomila lire degli interessi dello stesso capitale del credito fondiario che è impossibile accogliere perchè il debito del credito fondiario verso la Banca è aumentato dal 1894 al 1895 nientemeno che da 25 a 47 milioni.

Io quindi credo che siamo in presenza a cifre che non si possono prendere sempre sul serio. Ma per non tediare di più la Camera, riassumo pregando l'onorevole ministro di vigilare effettivamente non all'attuazione ed osservanza di regolamenti inefficaci, ma alla situazione vera della Banca, la quale non si desume da dati esclusivamente contabili.

E quando egli abbia ben visto come stanno veramente le cose (mi permetta che glielo dica) io ritengo che forse dovrà un giorno portare alla Camera altri risultati e fors'anche proporre nuovi provvedimenti.

**Presidente.** Onorevole ministro, vuol dichiarare se accetta o no, l'ordine del giorno della Commissione.

**Colombo, ministro del tesoro.** Ho detto che colla limitazione, che io ho fatta e che l'onorevole Saporito ha accolto, non ho difficoltà di accettarlo.

**Presidente.** Metto a partito l'ordine del giorno della Commissione, accolto dal Governo.

(È approvato).

Onorevole ministro, accetta poi l'ordine del giorno dell'onorevole Ricci Vincenzo?

**Colombo, ministro del tesoro.** Come raccomandazione.

**Presidente.** Onorevole Ricci lo ritira?

**Ricci Vincenzo.** Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono state così esplicite, che io m'appago ch'egli accolga il mio ordine del giorno come raccomandazione, e lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole ministro, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Zavattari?

**Colombo, ministro del tesoro.** Come raccomandazione.

**Presidente.** Onorevole Zavattari, lo ritira?

**Zavattari.** Onorevole ministro, Ella ha detto che teoricamente la cosa è giusta; ma che praticamente può dar luogo all'inconveniente, accennato anche da me, che è causato dal fatto che le mercedi variano da città a città. Ma io non ho inteso colla mia proposta che si stabilisca una cifra unica per tutte le città; ho inteso che si stabilisca solo il principio della mercede minima: la mercede poi potrà essere di 3 lire a Roma, mentre in un piccolo paese della provincia potrà scendere anche a 2 lire.

Date queste spiegazioni, e prendendo atto della risposta dell'onorevole ministro, che, cioè quando saranno pronti gli studi per la riforma della legge della contabilità dello Stato egli terrà presenti le mie raccomandazioni, ritiro il mio ordine del giorno.

**Presidente.** Viene ora il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Imbriani-Poerio, Cavallotti, Soggi, Barzilai, Pipitone, Magliani, Diligenti, Zavattari, Tecchio, Cao-Pinna, De Bellis:

« La Camera ricorda al Governo il dovere di stanziare nel bilancio del prossimo esercizio finanziario la somma deliberata dal Parlamento con la legge 2 luglio 1890 per la erezione del monumento nazionale in Roma a Giuseppe Mazzini. »

Onorevole ministro lo accetta?

**Colombo, ministro del tesoro.** Io ricordavo la legge votata dalla Camera, ma non ne conosceva i particolari che ora ho qui sotto gli occhi.

L'articolo 1° della legge 2 luglio 1890, stabilisce che nella parte straordinaria del Ministero dell'interno per gli esercizi 1891-92, 1892-93 e 1893-94, sarà stanziata la spesa di